



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0050/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0204/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente
Andrea Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 13 settembre 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30876/601pf22-23/GC/CAMS/mg del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. Luca Bellato, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 30876/601pf22-23/GC/CAMS/mg del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. Luca Bellato, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla sezione AIA di Latina, per rispondere delle violazioni:

- degli artt. 4, comma 1, del CGS e 42 n. 1 e n. 4 lett. b) del Regolamento AIA per aver organizzato, nel corso degli ultimi anni, Tornei di calcio per conto dell'Ente di Promozione Sportiva ASI Libertas Latina, in violazione del divieto disposto dall'art. 42 n. 4 lett. b) del Regolamento AIA che vieta agli appartenenti alla classe arbitrale di svolgere attività agonistica, tecnica dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva;
- degli artt. 4, comma 1, del CGS e 42 n. 1 e n. 3 lett. h) del Regolamento AIA, per non aver ottemperato all'obbligo di assoluta veridicità, nel compilare il foglio notizie, nell'indicare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, omettendo così di segnalare che il proprio figlio, Mattia Bellato, era un giocatore tesserato per la società ASD Aurora Vodice Sabaudia nella S.S. 2022-2023;
- degli artt. 4, comma 1, del CGS e 42 n. 1 del Regolamento AIA, poiché in data 30.01.2022 arbitrava l'incontro GSI – Aurora Vodice Sabaudia, in presenza di una evidente causa di incompatibilità rappresentata dal fatto che il proprio figlio, Mattia Bellato, era un giocatore tesserato per la società ASD Aurora Vodice Sabaudia.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Luca Bellato hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale:

letta la proposta di accordo;
udito in udienza l'Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale;
visto l'art. 127 CGS;
dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Luca Bellato la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.
Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 settembre 2023.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Maurizio Lascioli

IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo

Depositato in data 13 settembre 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai